

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo III - Escorporazioni ed incorporazioni di immobili nell'ambito di più mandamenti

Art. 9 Articolo 9

(1) Quando l'escorporazione di particelle o di frazioni di particelle interessa due uffici tavolari, la domanda, in doppio esemplare, va presentata a quello competente per l'escorporazione

(2) Se l'escorporazione non può essere accordata, la domanda viene respinta, senza darne comunicazione all'altro ufficio tavolare.

(3) Qualora l'escorporazione possa essere accordata, la domanda viene annotata nel libro fondiario. Il secondo esemplare della domanda, unitamente ai documenti, al decreto e all'estratto tavolare, viene trasmesso all'ufficio competente per l'incorporazione.

(4) A seguito dell'annotazione sopra indicata, qualunque successiva iscrizione tavolare non ha effetto sulla particella o frazione di particella da escorporare.